

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

- VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, “riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- VISTO** il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell’Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione di **Pediatria** in data **26.05.2021** e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, in data **08.06.2021**, con le quali si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
TRA**

**l’Università degli Studi di Trieste**, di seguito denominata “**Università**” C.F. 80013890324, PEC [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it) nella persona del Collaboratore del Rettore per l’Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, nato a Trieste il 15.08.1964, e domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, Trieste

**E**

**L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari** d’ora in poi denominato “Azienda”, con sede in Viale San Pietro n.10 CAP: 07100 Sassari (SS), P.IVA 02268260904 e C.F., PEC [protocollo@pec.aou.ss.it](mailto:protocollo@pec.aou.ss.it) accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, rappresentato ai fini del presente atto dal Commissario Straordinario f.f. Dott. Antonio Lorenzo Spano nato a Sassari il 23/05/1978

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2 - Tirocinante**

L’AZIENDA si impegna ad accogliere presso la propria Struttura (Ambulatorio di Dermatologia plesso Cliniche di San Pietro), per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica per la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, il dott. **FERRARI Marco**, nato a Cariatì (CS) il 14/01/1989, C.F. FRRMRC89A14B774D (d’ora in poi denominata “tirocinante”).

**Art. 3 – Durata tirocinio**

L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/10/2021 al 31/03/2023 (in caso di variazione, il periodo sarà concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale e autorizzato previo accordo scritto tra Università ed Azienda).

**Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

L’AZIENDA mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura con orario di accesso dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

#### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: *lo studio della cute avverrà attraverso l'utilizzo del dermatoscopio, dell'ecografo cutaneo, di impronte cutanee analizzate attraverso il microscopio elettronico a scansione modello FEI Quanta 200. L'analisi dei diversi parametri cutanei ed i cambiamenti che avvengono in occasione di diverse patologie dermatoscopiche ed in occasione di trattamenti farmacologici, avverrà attraverso l'utilizzo di strumentazione validata a livello internazionale tra cui: il Corneometer CM825 (Courage+Khazaka electronic GmbH), il Cutometer MPA580 (Courage+Khazaka electronic GmbH), il Sebumeter SM825 (Courage+Khazaka electronic GmbH), lo Skin ph meter PH900 (Courage+Khazaka electronic GmbH), il Mexmeter MX18 (Courage+Khazaka electronic GmbH).*

#### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Tutor**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della **Prof.ssa Maria Antonietta Montesu**, indicata come *tutor* dall'AZIENDA.

#### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'AZIENDA è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla **Prof. Egidio Barbi**, *tutor* universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

L'AZIENDA provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 11 - Sicurezza**

L'Azienda provvede ad applicare allo specializzando le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Università:

a) ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, verifica le necessità ed eventualmente certifica l'idoneità sanitaria dell'allievo all'effettuazione delle attività formative;

b) eroga allo specializzando la formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (accordo quadro Stato Regioni del 21.12.2011);

l'Azienda:

a) eroga allo specializzando la informazione sui rischi specifici propri dell'ambiente in cui si svolge l'attività formativa;

In caso di infortunio con possibile esposizione al rischio biologico verranno effettuate le procedure per la gestione post-esposizione ad agenti biologici dell'Università; su richiesta dell'Università le prestazioni sanitarie connesse a tali procedure potranno essere effettuate dall'Azienda, senza oneri per l'Azienda.

#### **Art. 12 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di

formazione presso l'AZIENDA il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

**Art. 13 – Norme finali**

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste.

**Art. 14 – Modalità di stipula**

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 15 – Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta dall'Università in modalità virtuale.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Trieste  
Il Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica  
Prof. Paolo Edomi  
*[firmato digitalmente]*

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
Il Commissario Straordinario f.f.  
Dott. Antonio Lorenzo Spano  
*[firmato digitalmente]*